



COMUNE DI FOLGARIA
Provincia di Trento

**PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**
ai sensi dell'art. 1 comma 612 Legge 23 dicembre 2014, n. 190

RELAZIONE TECNICA

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il comma 611 dell'art. 1 della legge 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità per il 2015) dispone che: *"al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica; il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:*

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni".*

Detto comma 611 prevede che il processo di razionalizzazione sia avviato *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni".*

In particolare, il comma 27 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sancisce il divieto di *"costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"* e stabilisce inoltre che *"è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici."*

Il successivo comma 28 prevede altresì che *"l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti".*

Il comma 29 prevede, infine, il termine entro il quale le amministrazioni, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Tale termine, più volte prorogato, risulta scaduto il 6 marzo 2015 ai sensi dell'art. 1, comma 569, della legge n. 147 del 2013.

La legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 (legge finanziaria provinciale 2011) ha previsto un rinvio espresso alla legge 244/2007. In particolare, il comma 1 dell'art. 24 della citata legge provinciale sancisce: *"La Provincia e gli enti locali possono costituire e partecipare a società a condizione che rispettino quanto previsto dall'articolo 3, commi 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 32 ter della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e da quest'articolo. Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale o provinciale, le condizioni dell'articolo 3, comma 27, della legge n. 244 del 2007, si intendono in ogni caso rispettate. La costituzione di società è subordinata alla verifica della sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria dell'attività svolta nonché all'accettazione di un costante monitoraggio della medesima, nel caso di società in house."*

L'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 dispone inoltre che la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplini gli obblighi relativi al patto di stabilità con riferimento agli enti locali e ai loro enti e organismi strumentali. Il comma 3, del medesimo articolo, prevede in particolare che la Giunta provinciale, sempre d'intesa con il Consiglio

delle autonomie locali, definisca alcune azioni di contenimento della spesa che devono essere attuate dai comuni e dalle comunità, tra le quali, quelle indicate alla lettera e), vale a dire “*la previsione che gli enti locali che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri enti locali società di capitali impegnino gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie locali d'intesa con la Provincia; l'individuazione delle misure tiene conto delle disposizioni di contenimento della spesa previste dalle leggi provinciali e dai relativi provvedimenti attuativi rivolte alle società della Provincia indicate nell'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3; in caso di mancata intesa le misure sono individuate dalla provincia sulla base delle corrispondenti disposizioni previste per le società della Provincia*”.

Detto art. 8 ha trovato attuazione nel “Protocollo d’Intesa per l’individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali”, sottoscritto in data 20 settembre 2012 tra Provincia autonoma di Trento e Consiglio delle autonomie locali.

In tale contesto giuridico viene a collocarsi il processo di razionalizzazione previsto dal citato comma 611 della legge di stabilità, la cui dichiarata finalità è “*assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”.

Il successivo comma 612 fornisce le seguenti prescrizioni operative: “*I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredata di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*”.

2. CRITERI PER LA RICOGNIZIONE NECESSARIA AI FINI DELLA FORMULAZIONE DEL PIANO PREVISTO DALL’ART. 1, COMMI 611 E 612, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2014

Si osserva come gli obiettivi della legge di stabilità siano quelli in linea di principio già evidenziati dal Programma di razionalizzazione delle partecipate locali presentato il 7 agosto 2014 dal Commissario straordinario per la revisione della spesa Carlo Cottarelli:

- a) la riduzione del numero delle società partecipate;
- b) la riduzione dei costi di funzionamento delle società.

Si ritiene che, proprio in tal senso, il legislatore abbia intenzionalmente indicato in termini non esaustivi né tassativi i criteri elencati al comma 611, di cui tenere “anche” conto ai fini

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*

- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

A rafforzamento o – a seconda dei casi - a temperamento di tali parametri, appare utile dare altresì evidenza, nella ricognizione contenuta nella presente relazione, ad altri aspetti, desumibili in parte dalle proposte del citato **“Programma di razionalizzazione delle partecipate locali”**, come ad esempio la misura della partecipazione (valutazione strategica delle “micropartecipazioni”) e soprattutto la redditività della società. Preme sottolineare peraltro che essa non va intesa sempre in senso stretto quale ritorno economico immediato dell’investimento, ma anche in senso lato, come ritorno in termini di sviluppo economico indotto sul territorio.

Analogo ragionamento si ritiene debba essere svolto in merito ai risparmi da conseguire, che il comma 612 evidenzia la necessità di dettagliare nel piano.

L’analisi che segue concerne tutte le società partecipate direttamente dal comune, mentre, per quanto riguarda le partecipazioni indirette, essa viene limitata alle sole partecipazioni indirette detenute dalle sole società controllate dal comune, poiché solo in tali casi l’Amministrazione, in qualità di socio di riferimento, ha possibilità concrete di influire sulle decisioni del consiglio di amministrazione e di ricavare eventualmente dei vantaggi da una razionalizzazione di queste partecipazioni.

3. SITUAZIONE ATTUALE DEL COMUNE

Il Comune di Folgaria con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20 dicembre 2010 avente ad oggetto **“Ricognizione delle società partecipate e consequenti adempimenti ex art. 3, commi 27, 28 e 29 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008)”** ha autorizzato il mantenimento delle partecipazioni detenute nelle seguenti società:

- a) **CAROSELLO SKI FOLGARIA S.p.A.**, che per espressa previsione del legislatore provinciale svolge attività comprese fra i servizi pubblici e quindi servizi di interesse generale sempre ammessi ai sensi dell’art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007; si rinvia al riguardo ai contenuti della circolare n. 1/2009 del Consiglio delle Autonomie locali ed al parere n. 3/2009 adottato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento, nell’adunanza del 14.01.2009;
- b) **IMPIANTI MASO S.p.A.**, che per espressa previsione del legislatore provinciale svolge attività comprese fra i servizi pubblici e quindi servizi di interesse generale sempre ammessi ai sensi dell’art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007; si rinvia al riguardo ai contenuti della circolare n. 1/2009 del Consiglio delle Autonomie locali ed al parere n. 3/2009 adottato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento, nell’adunanza del 14.01.2009;
- c) **ALPE DI FOLGARIA consortile S.p.A.**, che per espressa previsione del legislatore provinciale svolge attività comprese fra i servizi pubblici e quindi servizi di interesse generale sempre ammessi ai sensi dell’art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007; si rinvia al riguardo ai contenuti della circolare n. 1/2009 del Consiglio delle Autonomie locali ed al parere n. 3/2009 adottato dalla Sezione di controllo della Corte dei Conti di Trento, nell’adunanza del 14.01.2009.

L’assunzione della nuova partecipazione societaria del Comune nella neo costituita società Alpe di Folgaria consortile S.p.A. veniva autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 27 ottobre 2009 avente ad oggetto: “Partecipazione azionaria del Comune nella società “Alpe di Folgaria consortile s.p.a.”: verifica della sussistenza dei presupposti di partecipazione ai sensi dell’art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge finanziaria 2008”.

d) **AZIENDA PER IL TURISMO DEGLI ALTIPIANI DI FOLGARIA LAVARONE E LUSERNA soc. consortile per azioni**, le cui attività sono volte alla promozione turistica nell’ambito territoriale di riferimento, sono state valutate dall’Amministrazione comunale quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo turistico e di conseguenza economico-sociale, costituendo pertanto attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007; inoltre in base alla L.P. 11.06.2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), è

prevista l'adesione all'azienda da parte dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento, nonché la presenza di una loro rappresentanza nell'organo esecutivo.

e) **DOLOMITI ENERGIA S.p.A.** che svolge servizi pubblici locali, quindi servizi di interesse generale, sempre ammessi ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;

f) **TRENTINO RISCOSSIONI S.p.A.**, le cui attività costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007; inoltre la costituzione di Trentino Riscossioni S.p.A., quale Società provinciale di sistema a capitale interamente pubblico, finalizzata all'esercizio delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione ordinaria e coattiva di tributi ed entrate patrimoniali di competenza degli Enti detentori di quote azionarie della società stessa, è disciplinata dagli artt. 33 e 34 della L.P. n. 3/2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

g) **INFORMATICA TRENTINA S.p.A.**, le cui attività costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto, rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007; inoltre la costituzione di Informatica Trentina S.p.A., quale Società provinciale di sistema a capitale interamente pubblico, finalizzata alla modernizzazione tecnologica, all'innovazione ed allo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità è costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3 della L.P. 06.05.1980, n. 10 e disciplinata dall'art. 33 della L.P. n. 3/2006 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino);

h) **TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.A.** che svolge un servizio pubblico locale, quindi un servizio di interesse generale, sempre ammesso ai sensi dell'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007;

i) **CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.coop.**, le cui attività costituiscono servizi strumentali allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente locale e pertanto, rientrano fra quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del medesimo ai sensi dell'art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007;

La L.P. 27 dicembre 2010, n. 27 (finanziaria provinciale per il 2011) all'art. 8 ha previsto che, attraverso un'intesa tra Giunta provinciale e Consiglio delle Autonomie locali, si disciplini la partecipazione dei comuni e dei loro organismi strumentali al patto di stabilità interno e agli obiettivi di finanza pubblica: gli enti locali, che in qualità di soci controllano singolarmente o insieme ad altri società di capitali, devono impegnare gli organi di queste società al rispetto delle misure di contenimento della spesa individuate dal Consiglio delle Autonomie Locali d'intesa con la Provincia.

In data 20 settembre 2012 è stato sottoscritto tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore al personale, Urbanistica ed Enti locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali il *Protocollo d'intesa per l'individuazione delle misure di contenimento delle spese relative alle società controllate dagli enti locali* in attuazione del sopra richiamato art. 8, comma 3, lett. e) L.P. 27/2010.

Tale Protocollo impone agli enti locali di adottare delle misure nei confronti delle società dai medesimi controllate per garantire il contenimento della spesa pubblica, in linea con l'obiettivo di risanamento della finanza pubblica, ed altre misure che vengano dagli stessi ritenute opportune per garantire una equilibrata gestione delle società partecipate. In particolare l'art. 2 del Protocollo pone l'attenzione sull'attività di indirizzo, vigilanza e controllo che gli enti pubblici devono esercitare sulle proprie società partecipate, l'art. 3 impone una razionalizzazione delle spese di natura discrezionale delle società, l'art. 4 prevede delle misure che incidono sull'assunzione e sulla spesa per il personale; gli artt. 5 e 6 dettano dei limiti alla composizione e ai compensi del consiglio di amministrazione ed ancora l'art. 7 impone il contenimento dei compensi per l'organo di controllo della società e per la revisione legale dei conti; l'art. 1 sancisce che per l'attuazione delle disposizioni del Protocollo gli enti devono promuovere eventuali modifiche degli atti che regolano i rapporti con le società, inoltre nel caso in cui "il controllo della società sia riconducibile a un insieme di enti locali, tra i medesimi enti, deve essere adottato uno specifico accordo per consentire il rispetto del

Protocollo. L'accordo deve in particolare indicare le modalità organizzative ed operative per consentire l'attuazione del Protocollo e a tal fine indicare, tra le altre cose, l'ente locale che in nome e per conto di tutti deve rapportarsi con la società”.

4. RICOGNIZIONE SOCIETA' E PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE

CAROSELLO SKI FOLGARIA S.p.A.

Data costituzione:	27 febbraio 1995
Sede legale:	Folgaria – loc. Francolini, n. 100
Oggetto Sociale.	Attivita' di trasporti terrestri, regolari, di passeggeri (impianti sciistici)
Capitale sociale al 31.12.2014:	22.409.336,76 Euro
Percentuale di partecipazione:	5,94 %
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: - 300.794,95 Euro 2012: - 3.174.616,34 Euro 2013: - 1.702.558,52 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni. Ridistribuzione di riserve, ecc.)	2011: 342,00 Euro (diritti notifica) 105.302,00 Euro (consumi idrici) 2.400,00 Euro (concessione gestione centro fondo a Passo Coe) 495,35 Euro (servitù di pista) 81.893,07 (indennità di asservimento pista Bersaglieri) – parte conto capitale 2012: 143.078,50 Euro (consumi idrici) 3.025,00 Euro (concessione gestione centro fondo a Passo Coe) 495,35 Euro (servitù di pista) 1.000,00 (canone concessione malga Piovernetta) 2013: 342.286,00 Euro (consumi idrici) 495,35 Euro (servitù di pista)
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per esercizi ecc.	2011: 1.000.000,00 Euro (ricapitalizzazione) 2012: 0,00 Euro 2013: 0,00 Euro
Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Nessun rappresentante del Comune di Folgaria
Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Nessun rappresentante del Comune di Folgaria

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

IN SOCIETA' CONTROLLATE quota par ad Euro 2.502.285,82

ALPE DI FOLGARIA CONSORTILE quota par ad Euro 1.305.000,00

IN ALTRE SOCIETA' quota par ad Euro 92,58

CONFIDIMPRESA TRENTO S.C. quota pari ad Euro 49.050,00

TURISMO LAVARONE S.P.A. quota pari ad Euro 244.973,58

CONSORZIO ASSOENERGIATN quota pari ad Euro 516,46

FIORENTINI FOLGARIA S.P.A. quota pari ad Euro 1.504.000,00

INTERCONFIDI NORD-EST quota par ad Euro 23.490,00

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La partecipazione del Comune di Folgaria, unitamente ad altri enti pubblici e soci privati, nella società Carosello Ski Folgaria S.p.a. è stata determinata dalla volontà di creare un organismo deputato allo sviluppo turistico della stazione sciistica di Folgaria che avrebbe avuto risvolti positivi sull'intera economia locale.

Le società che costruiscono e gestiscono impianti di trasporto a fune svolgono, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 e 4, della L.P. 21 aprile 1987, n. 7, attività qualificata come servizio pubblico: *"La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale"*, (...) *Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simili"*.

La partecipazione degli enti pubblici in società che gestiscono impianti di risalita è stata oggetto di una richiesta di parere che il Consiglio delle Autonomie Locali, in vista della riconoscenza che gli Enti locali erano tenuti a svolgere nel 2010 ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, ha rivolto alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo di Trento. La Corte dei Conti ha in quell'occasione chiarito che la "legge provinciale n. 7 del 21 aprile 1987 espressamente qualifica "servizio pubblico" l'attività inherente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola, naturaliter, fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguitamento degli interessi della comunità amministrata". (Corte dei Conti – Sezione Controllo di Trento – Deliberazione/Par. n. 3/2009). La situazione economico-patrimoniale di Carosello Ski Folgaria S.p.a., come in generale quella delle società che gestiscono impianti di risalita, risulta estremamente precaria.

La società, nel piano di riorganizzazione in corso, prevede di ridurre il capitale sociale per le perdite subite e di liquidare la società, facendola confluire, assieme alla soc. Impianti Maso S.p.A. nella soc. Alpe di Folgaria consorziale p.a., costituendo quindi, secondo un piano industriale studiato assieme a Trentino Sviluppo, una nuova società in grado di continuare a gestire gli impianti di risalita negli anni futuri.

Il Comune di Folgaria, nell'anno 2011 ha provveduto ad una nuova sottoscrizione per aumento di capitale sociale per l'importo di euro 1.000.000,00.

Nel febbraio 2015 veniva sottoscritto, tra Trentino Sviluppo S.p.A., Alpe di Folgaria consorziale S.p.A., Carosello Ski Folgaria S.p.A., Impianti Maso S.p.A., Fiorentini Folgaria S.r.l., Tempo Libero S.r.l., Comune e di Folgaria, e, per presa visione Provincia Autonoma di Trento, un Accordo Quadro, concernente il rilancio delle società funiviarie del Gruppo Folgaria;

Con il predetto Accordo le società del "gruppo Folgaria" si sono impegnate nei confronti di Trentino Sviluppo e della Provincia Autonoma di Trento a dare avvio al piano di riorganizzazione del gruppo Folgaria, in grado di garantire prospetticamente il riequilibrio dell'attuale situazione finanziaria e ad unificare, entro il 31.12.2015, la gestione del proprio comparto funivario mediante trasferimento di una o più aziende o rami d'azienda ad un unico soggetto giuridico già esistente (presumibilmente Alpe di Folgaria) o da costituirsi (valutando tempi, modi ed opportunità di una eventuale fusione societaria, operazione da condividere previamente con Trentino Sviluppo); si impegnavano inoltre ad ottenere che la società in cui si realizzerà la gestione del comparto funivario, benefici di apporti di capitale o di versamenti di risorse finanziarie non onerose (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali sponsorizzazioni o prestazioni pubblicitarie) per ammontare non inferiore ad € 2.000.000.-.

Il Comune di Folgaria nell'accordo quadro si impegnava alla sottoscrizione di un importo pari ad euro 1.000.000,00. Tale importo, che sarebbe servito a ricostituire una nuova società derivata dalla fusione delle tre società già partecipate ossia la Carosello Ski Folgaria S.p.A, la Impianti Maso S.p.A. e la Alpe di Folgaria consorziale p.a.. sarà versato nell'arco di un triennio.

IMPIANTI MASO S.p.A.

Data costituzione:	27 febbraio 1995
Sede legale:	Folgaria – loc. Francolini, n. 100
Oggetto Sociale.	attività connesse ai trasporti terrestri (impianti sciistici)
Capitale sociale al 31.12.2014:	7.174.229,67 Euro
Percentuale di partecipazione:	18,00 %
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: - 149.466,43 Euro 2012: - 225.939,00 Euro 2013: - 183.601,00 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni. Ridistribuzione di riserve, ecc.)	2011: 2.020,48 Euro (concessione parte uso malga Ortesino) 5.486,19 (servitù di pista) 2012: 5.486,19 (servitù di pista) 2013: 5.486,19 (servitù di pista)
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per esercizi ecc.)	2011: 0,00 Euro 2012: 0,00 Euro 2013: 0,00 Euro
Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Nessun rappresentante del Comune di Folgaria
Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Nessun rappresentante del Comune di Folgaria

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

IN SOCIETA' CONTROLLATA ALPE DI FOLGARIA CONSORTILE quota par ad Euro 1.973.000,00

C.R.A. FOLGARIA quota par ad Euro 96,58

CONFIDIMPRESA TRENTO S.C. quota pari ad Euro 22.715,40

CONSORZIO ASSOENERGIATN quota pari ad Euro 516,46

INTERCONFIDI NORD-EST quota par ad Euro 15.746,00

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La partecipazione del Comune di Folgaria, unitamente ad altri enti pubblici e soci privati, nella società Impianti Maso S.p.a. è stata determinata dalla volontà di creare un organismo deputato allo sviluppo turistico della stazione sciistica di Folgaria che avrebbe avuto risvolti positivi sull'intera economia locale.

Le società che costruiscono e gestiscono impianti di trasporto a fune svolgono, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 e 4, della L.P. 21 aprile 1987, n. 7, attività qualificata come servizio pubblico: "La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale", (...) Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simil".

La partecipazione degli enti pubblici in società che gestiscono impianti di risalita è stata oggetto di una richiesta di parere che il Consiglio delle Autonomie Locali, in vista della cognizione che gli Enti locali erano tenuti a svolgere nel 2010 ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, ha rivolto alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo di Trento. La Corte dei Conti ha in quell'occasione chiarito che la "legge provinciale n. 7 del 21 aprile 1987 espressamente qualifica "servizio pubblico" l'attività inherente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola, naturaliter, fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell'inerzia territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguitamento degli interessi della comunità amministrata". (Corte dei Conti – Sezione Controllo di Trento – Deliberazione/Par. n. 3/2009).

La situazione economico-patrimoniale di Impianti Maso S.p.a., come in generale quella delle società che gestiscono impianti di risalita, risulta estremamente precaria.

La società, nel piano di riorganizzazione in corso, prevede di ridurre il capitale sociale per le perdite subite e di liquidare la società, facendola confluire, assieme alla soc. Carosello Ski Folgaria S.p.A. nella soc. Alpe di Folgaria consortile p.a., costituendo quindi, secondo un piano industriale studiato assieme a Trentino Sviluppo, una nuova società in grado di continuare a gestire gli impianti di risalita negli anni futuri.

Nel febbraio 2015 veniva sottoscritto, tra Trentino Sviluppo S.p.A., Alpe di Folgaria consortile S.p.A., Carosello Ski Folgaria S.p.A., Impianti Maso S.p.A., Fiorentini Folgaria S.r.l., Tempo Libero S.r.l., Comune e di Folgaria, e, per presa visione Provincia Autonoma di Trento, un Accordo Quadro, concernente il rilancio delle società funiviarie del Gruppo Folgaria;

Con il predetto Accordo le società del "gruppo Folgaria" si sono impegnate nei confronti di Trentino Sviluppo e della Provincia Autonoma di Trento a dare avvio al piano di riorganizzazione del gruppo Folgaria, in grado di garantire prospetticamente il riequilibrio dell'attuale situazione finanziaria e ad unificare, entro il 31.12.2015, la gestione del proprio comparto funivario mediante trasferimento di una o più aziende o rami d'azienda ad un unico soggetto giuridico già esistente (presumibilmente Alpe di Folgaria) o da costituirsi (valutando tempi, modi ed opportunità di una eventuale fusione societaria, operazione da condividere previamente con Trentino Sviluppo); si impegnavano inoltre ad ottenere che la società in cui si realizzerà la gestione del comparto funivario, benefici di apporti di capitale o di versamenti di risorse finanziarie non onerose (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali sponsorizzazioni o prestazioni pubblicitarie) per ammontare non inferiore ad € 2.000.000.-.

Il Comune di Folgaria nell'accordo quadro si impegnava alla sottoscrizione di un importo pari ad euro 1.000.000,00. Tale importo, che sarebbe servito a ricostituire una nuova società derivata dalla fusione delle tre società già partecipate ossia la Carosello Ski Folgaria S.p.A, la *Impianti Maso S.p.A.* e la *Alpe di Folgaria consortile p.a.* sarà versato nell'arco di un triennio.

ALPE DI FOLGARIA consortile S.p.A.

Data costituzione:	26 ottobre 2009
Sede legale:	Folgaria – loc. Francolini, n. 100
Oggetto Sociale.	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua per innevamento artificiale compresi bacini di accumulo
Capitale sociale al 31.12.2014:	7.898.000,00 Euro
Percentuale di partecipazione:	25,32 %
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 378,00 Euro 2012: 422,85 Euro 2013: 1.742,65 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni. Ridistribuzione di riserve, ecc.)	2011: 0 2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per esercizi ecc.)	2011: 0,00 Euro 2012: 36.300,00 Euro (acquisizione di beni e servizi – parte corrente) 2.000.000,00 Euro (capitalizzazione) 2012: 24.810,83 Euro (acquisizione di beni e servizi – parte corrente)
Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Nessun rappresentante del Comune di Folgaria
Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Nessun rappresentante del Comune di Folgaria

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:

IN ALTRE SOCIETA' quota par ad Euro 4.600,00

CONFIDIMPRESA TRENTO S.C. quota pari ad Euro 31.225,00

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

La partecipazione del Comune di Folgaria, unitamente ad altri enti pubblici e soci privati, nella società Alpe di Folgaria consortile p.a. è stata determinata dalla volontà di creare un organismo deputato allo sviluppo turistico della stazione sciistica di Folgaria che avrebbe avuto risvolti positivi sull'intera economia locale.

Le società che costruiscono e gestiscono impianti di trasporto a fune svolgono, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 1 e 4, della L.P. 21 aprile 1987, n. 7, attività qualificata come servizio pubblico: "La costruzione e l'esercizio di linee funiviarie adibite al trasporto in servizio pubblico di persone, cose o misto, sono soggetti a concessione da parte della Giunta provinciale", (...) Sono considerate in servizio pubblico tutte le linee funiviarie, ad eccezione di quelle utilizzate gratuitamente ed esclusivamente dal proprietario, dai suoi congiunti, dal personale di servizio, da ospiti occasionali e dalle persone che devono servirsi occasionalmente della linea per fini di assistenza medica, di sicurezza pubblica o simil".

La partecipazione degli enti pubblici in società che gestiscono impianti di risalita è stata oggetto di una richiesta di parere che il Consiglio delle Autonomie Locali, in vista della ricognizione che gli Enti locali erano tenuti a svolgere nel 2010 ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007, ha rivolto alla Corte dei Conti – Sezione di Controllo di Trento. La Corte dei Conti ha in quell'occasione chiarito che la "legge provinciale n. 7 del 21 aprile 1987 espressamente qualifica "servizio pubblico" l'attività inherente agli impianti di trasporto a fune, con ciò situandola, naturaliter, fra i servizi di interesse generale. Si evidenzia inoltre che, nel caso in esame, esistono anche i requisiti dell'inerzia territoriale e della stretta connessione tra attività societaria e il perseguitamento degli interessi della comunità amministrata". (Corte dei Conti – Sezione Controllo di Trento – Deliberazione/Par. n. 3/2009).

La situazione economico-patrimoniale di Alpe di Folgaria consortile p.a., alla luce della bozza di bilancio al 30 giugno 2015 che si andrà ad approvare, risulta estremamente precaria (perdita dell'esercizio 7.902.327,00). Di tale perdita il Comune non prevederà alcun accantonamento secondo l'art. 551 e 552 della Legge 147/2014 in quanto la quota di partecipazione nella società risulterà pari a zero dopo l'abbattimento del capitale sociale per perdite esercizi precedenti e perdite da svalutazioni OIC 9.

La società, nel piano di riorganizzazione in corso, prevede di ridurre il capitale sociale per le perdite subite e di fondersi assieme alla Carosello Ski Folgaria S.p.A e alla Impianti Maso S.p.A. con successiva trasformazione della società in S.p.A.. Tale operazione, è prevista da un piano industriale studiato assieme a Trentino Sviluppo per la costituzione di una nuova società in grado di continuare a gestire gli impianti di risalita negli anni futuri.

Nel febbraio 2015 veniva sottoscritto, tra Trentino Sviluppo S.p.A., Alpe di Folgaria consortile S.p.A., Carosello Ski Folgaria S.p.A, Impianti Maso S.p.A., Fiorentini Folgaria S.r.l., Tempo Libero S.r.l., Comune e di Folgaria, e, per presa visione Provincia Autonoma di Trento, un Accordo Quadro, concernente il rilancio delle società funiviarie del Gruppo Folgaria;

Con il predetto Accordo le società del "gruppo Folgaria" si sono impegnate nei confronti di Trentino Sviluppo e della Provincia Autonoma di Trento a dare avvio al piano di riorganizzazione del gruppo Folgaria, in grado di garantire prospetticamente il riequilibrio dell'attuale situazione finanziaria e ad unificare, entro il 31.12.2015, la gestione del proprio comparto funiviario mediante trasferimento di una o più aziende o rami d'azienda ad un unico soggetto giuridico già esistente (presumibilmente Alpe di Folgaria) o da costituirsi (valutando tempi, modi ed opportunità di una eventuale fusione societaria, operazione da condividere previamente con Trentino Sviluppo); si impegnavano inoltre ad ottenere che la società in cui si realizzerà la gestione del comparto funiviario, benefici di apporti di capitale o di versamenti di risorse finanziarie non onerose (a titolo esemplificativo e non esaustivo, quali sponsorizzazioni o prestazioni pubblicitarie) per ammontare non inferiore ad € 2.000.000.-.

Il Comune di Folgaria nell'accordo quadro si impegnava alla sottoscrizione di un importo pari ad euro 1.000.000,00. Tale importo, che sarebbe servito a ricostituire una nuova società derivata dalla fusione delle tre società già partecipate ossia la Carosello Ski Folgaria S.p.A, la *Impianti Maso S.p.A.* e la *Alpe di Folgaria consortile p.a.* sarà versato nell'arco di un triennio.

Le società del "gruppo Folgaria" hanno quindi predisposto nell'accordo quadro con Trentino Sviluppo S.p.A. ed il Comune di Folgaria un nuovo Piano Industriale finalizzato alla messa in sicurezza del sistema impianti e piste per il mantenimento della continuità operativa ed a perseguire un risultato di sostenibilità.

AZIENDA PER IL TURISMO DEGLI ALTIPIANI DI FOLGARIA LAVARONE E LUSERNA
soc. consortile per azioni

Data costituzione:	20 dicembre 1983
Sede legale:	Folgaria via Roma, 60
Oggetto Sociale.	Pubbliche relazioni e comunicazione: gestione in forma associata di un'attività' imprenditoriale nel settore turistico.
Capitale sociale al 31.12.2014:	460.129 Euro
Percentuale di partecipazione:	13,85 %
Risultati ultimi quattro esercizi finanziari:	2011: 10.616,74 Euro 2012: - 20.500,00 Euro 2013: - 38.707,00 Euro 2014: - 7.274,00 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, Ridistribuzione di riserve, ecc.)	2011: 0 2012: 0 2013: 0 2014: 0
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per esercizi ecc.)	2011: 37.135,00 Euro 2012: 20.000,00 Euro 2013: 27.740,52 Euro 2014: 52.000,00 Euro
Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	n. 1 rappresentante del Comune di Folgaria nel C.d.A.
Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Nessun rappresentante del Comune di Folgaria

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società APT DEGLI ALTIPIANI DI FOLGARIA LAVARONE E LUSERNA soc. consortile p.A. possiede le seguenti partecipazioni societarie:

Carosello Ski Folgaria Spa per € 14.719 e Comitato Manifestazioni Folgaria per € 1.000.
Trattasi di partecipazioni istituzionali.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Le attività svolte dall’Azienda di Promozione Turistica Soc. consortile per azioni, finalizzate alla promozione turistica nell’ambito territoriale di riferimento, sono state valutate dall’Amministrazione comunale quali strategiche per la promozione dello sviluppo della popolazione locale sotto il profilo turistico e di conseguenza economico-sociale, costituendo pertanto attività strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, ai sensi dell’art. 3, comma 27, della Legge n. 244/2007. Tanto in quanto il Comune di Folgaria è ente a forte valenza turistica dimostrate dalle presenze turistiche.

Inoltre, in base alla L.P. 11.06.2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in provincia di Trento), è prevista l’adesione all’azienda da parte dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale di riferimento, nonché la presenza di una loro rappresentanza nell’organo esecutivo.

Il Comune di Folgaria interviene in favore dell’A.P.T. con apposite deliberazioni, finalizzate al sostegno di specifici e ben individuati progetti.

Con riferimento ai risultati negativi degli ultimi esercizi finanziari ed alle possibili ricadute sul bilancio del Comune, si osserva che fino ad ora la partecipazione dei soci alla copertura dei costi avviene su base previsionale e non è previsto un meccanismo di garanzia che consenta di addivenire alla copertura dei costi mediante integrazioni dell’apporto dei soci.

Le cause delle perdite 2012 (circa 20.000,00 €) e 2013 (circa 38.000,00 €) sono peraltro riconducibili a situazioni contingenti quali una causa di lavoro e fallimenti di alcuni debitori.

Nel 2014 il disavanzo è stato ridotto rispetto ai due esercizi precedenti anche grazie ad una politica di contenimento della spesa.

Infine, è in corso di revisione il regolamento dell'A.P.T. che disciplina la partecipazione dei soci e di altri aderenti al protocollo (non soci) ma fuori da servizi alla copertura dei costi, al fine di garantire più efficaci e prevedibili modalità di finanziamento da parte dei soci alle attività dell'A.P.T. stessa.

DOLOMITI ENERGIA S.p.A.

Data costituzione:	17 settembre 1998
Sede legale:	Rovereto Via Manzoni, n.24
Oggetto Sociale.	<p>Dolomiti Energia è la società capogruppo del Gruppo Dolomiti Energia che opera nel settore dei servizi pubblici a rilevanza economica, attiva nei principali ambiti di business di prodotti energetici, direttamente e attraverso società controllate e partecipate. Le sue attività sono concentrate in 8 aree principali: Produzione di energia elettrica direttamente, mediante le consociate Dolomiti Edison Energy (DEE) e Hydro Dolomiti Enel (HDE); Cogenerazione di energia elettrica e calore con relativa gestione della rete di teleriscaldamento per uso civile e industriale (Dolomiti Reti) Approvvigionamento e vendita di energia elettrica e gas naturale (Trenta, Trentino Trading e Multiutility) Distribuzione di energia elettrica (SET Distribuzione) Distribuzione di gas metano (Dolomiti Reti e Giudicarie Gas) Ciclo idrico integrato includendo captazione, gestione acquedotti, distribuzione idrica, fognatura e depurazione (Dolomiti Reti e Depurazione Trentino Centrale) Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (direttamente) Realizzazione di impianti fotovoltaici e attività nell'ambito dell'efficienza energetica (Dolomiti Energia Rinnovabili). A queste vanno aggiunte attività accessorie quali le analisi di laboratorio e la gestione dell'illuminazione pubblica.</p>
Capitale sociale al 31.12.2014:	411.496.169 Euro
Percentuale di partecipazione:	0,0054 %
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	<p>2011: - 31.876.499,00 Euro 2012: 43.658.609,00 Euro 2013: 60.845.854,00 Euro</p>
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividenti, canoni. Ridistribuzione di riserve, ecc.)	<p>2011: 178,00 Euro (dividendo) 12.343,51 Euro (sovra canone) 2012: 111,25 Euro (dividendo) 9.315,29 Euro (sovra canone) 2013: 155,75 Euro (dividendo) 9.315,29 Euro (sovra canone)</p>
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per esercizi ecc.)	<p>2011: 15.904,06 Euro (acquisizione di beni e servizi – parte corrente) 2012: 8.345,86 Euro (acquisizione di beni e servizi – parte corrente) 2013: 16.070,59 Euro (acquisizione di beni e servizi – parte corrente)</p>
Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Nessun rappresentante del Comune di Folgoria
Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Nessun rappresentante del Comune di Folgoria

Partecipazioni societarie detenute dalla società Dolomiti Energia SpA

HDE - HYDRO DOLOMITI ENEL SRL percentuale di partecipazione: 51%
DEE - DOLOMITI EDISON ENERGY SRL percentuale di partecipazione: 51%
GIUDICARIE GAS percentuale di partecipazione: 43,35%
ALTO GARDA SERVIZI percentuale di partecipazione: 20%
PRIMIERO ENERGIA percentuale di partecipazione: 20%
CENTRALE TERMOELETTRICA DEL MINCIO percentuale di partecipazione: 5%
PVB POWER BULGARIA percentuale di partecipazione: 23,13%
SF ENERGY percentuale di partecipazione: 33%

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Dolomiti Energia fornisce ai soci alcuni servizi a pagamento oltre alla potenzialità di svolgere altri servizi pubblici e pertanto si reputa di confermare il mantenimento della partecipazione per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali.

SOCIETA' DI SISTEMA DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

TRENTINO RISCOSSIONI S.p.a.

Data costituzione:	1° dicembre 2006
Sede legale:	Trento via Romagnosi, 11/A
Oggetto Sociale.	L'attività principale della società è la riscossione delle entrate affidate dagli enti soci nelle sue varie fasi: riscossione spontanea, attività di accertamento e riscossione coattiva delle entrate di pertinenza del sistema pubblico provinciale a cui si affiancano i servizi di gestione, consulenza ed assistenza sia verso gli enti soci, sia verso i cittadini contribuenti; altro settore strategico di Trentino Riscossioni è rappresentato dalla gestione completa delle sanzioni Amministrative al Codice della Strada.
Capitale sociale al 31.12.2014:	1.000.000 Euro
Altri soci:	Socio maggioritario: Provincia Autonoma di Trento; Altri soci: Comuni della Provincia ed altri Enti pubblici.
Percentuale di partecipazione:	0,0310 %
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 330.375 Euro 2012: 256.787 Euro 2013: 213.930 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, Ridistribuzione di riserve, ecc.)	2011: 0 2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per esercizi ecc.)	2011: 16.297,65 Euro 2012: 0,00 Euro 2013: 0,00 Euro
Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Nessun rappresentante del Comune di Folgaria
Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Nessun rappresentante del Comune di Folgaria

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014) per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali, in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società *in house*, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazioni in Trentino riscossioni S.p.a. deve essere spostata sul piano della convenienza dell'affidamento del servizio rispetto ad altre modalità di espletamento, analisi che deve essere prodromica all'affidamento stesso.

La partecipazione del Comune di Folgaria nella società di cui sopra risulta di minima entità ed è stata acquisita a titolo gratuito, pertanto, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe nessun vantaggio per l'Ente.

Peraltro è da ricordare quanto sancito dall'art. 2 della L.P. 27.12.2012 n. 5, "al fine di perseguire l'obiettivo della riorganizzazione del sistema pubblico provinciale mediante processi di semplificazione, razionalizzazione e miglioramento dell'efficienza, la Giunta provinciale impedisce apposite direttive affinché le società previste dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge provinciale n. 3 del 2006 costituiscano, entro il 30 giugno 2013, un centro di servizi condivisi, anche in forma consortile, per la gestione unitaria delle risorse umane, degli affari generali, legali, contabili e finanziari e di altre funzioni di carattere generale. Il centro di servizi, nel rispetto dell'ordinamento europeo, può erogare i propri servizi anche agli altri enti strumentali della Provincia indicati nell'articolo 33 della legge provinciale n. 3 del 2006, nonché alle aziende di promozione turistica. L'organizzazione del centro si informa a criteri di esternalizzazione dell'attività, secondo quanto previsto dalle direttive della Giunta provinciale".

Secondo quanto disposto dalla citata normativa pertanto la Giunta provinciale metterà in atto delle strategie volte alla razionalizzazione dei costi di funzionamento di tali società.

INFORMATICA TRENTEINA S.p.A.

Data costituzione:	07 agosto 1983
Sede legale:	Trento via Gilli, 2
Oggetto Sociale.	La Società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento di sistema della P.A. del Trentino per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (SIEP), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente.
Capitale sociale al 31.12.2014:	3.500.000 Euro
Altri soci:	Provincia Autonoma di Trento, Regione T.A.A., Camera di Commercio, Comunità di Valle e Comuni del Trentino.
Percentuale di partecipazione:	0,0275 %
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 3.351.163 Euro 2012: 2.847.220 Euro 2013: 705.703 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividenti, canoni. Ridistribuzione di riserve, ecc.)	2011: 690,10 (dividendo) 2012: 586,32 (dividendo) 2013: 145,32 (dividendo)
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per esercizi ecc.)	2011: 171,10 Euro 2012: 48,40 Euro 2013: 0,00 Euro
Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Nessun rappresentante del Comune di Folgaria
Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	Nessun rappresentante del Comune di Folgaria

Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Folgaria con la deliberazione n.60 del 20 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Società in quanto si è ritenuto di qualificare la sua attività come produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente e della

comunità rappresentata, qualificandosi la stessa come società di sistema della Provincia Autonoma di Trento che offre servizi disciplinati ex lege.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Informatica trentina s.p.a., società a capitale interamente pubblico, opera come strumento di sistema degli enti pubblici del Trentino nel settore dell'informatica, per l'acquisizione e lo sviluppo delle risorse hardware e software necessarie per il funzionamento degli enti aderenti.

Come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014) per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in alcuni casi svolgono servizi pubblici locali, in altri si occupano di attività strumentali al funzionamento degli Enti, l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società.

Trattandosi peraltro di società *in house*, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla compagine significherebbe perdere questa possibilità. L'analisi della partecipazione in Informatica Trentina S.p.a, deve essere spostata sul piano della convenienza dell'affidamento del servizio rispetto ad altre modalità di espletamento, analisi che deve essere prodromica all'affidamento stesso.

La partecipazione del Comune di Folgaria nella società di cui sopra risulta di minima entità ed è stata acquisita a titolo gratuito, pertanto, dal punto di vista strettamente economico, un'eventuale dismissione non comporterebbe nessun vantaggio per l'Ente.

TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.p.A.

Data costituzione:	31 luglio 2008
Sede legale:	Trento via Innsbruck, 65
Oggetto Sociale.	Trasporto Pubblico Locale
Capitale sociale al 31.12.2014:	300.000 Euro
Altri soci:	Socio maggioritario: Provincia Autonoma di Trento;
Percentuale di partecipazione:	0,0310 %
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 142.779 Euro 2012: 147.778 Euro 2013: 154.591 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni. Ridistribuzione di riserve, ecc.)	2011: 0 2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per esercizi ecc.	2011: 44.304,07 Euro 2012: 54.670,95 Euro 2013: 51.244,61 Euro
Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	5 membri di cui nessun rappresentante del Comune di Folgaria
Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	3 membri di cui nessun rappresentante del Comune di Folgaria

Partecipazioni societarie detenute dalla società

Nel bilancio anno 2013 il capitolo immobilizzazioni finanziarie al paragrafo partecipazioni evidenzia la partecipazione per Euro 10.000,00 al Consorzio denominato "Centro Servizi Condiviso" al quale Trentino Trasporti Esercizio ha aderito. Il Consorzio ha quale scopo di gestire attività comuni per i consorziati, ossia le società provinciali.

Analisi della partecipazione ai sensi dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007

In esecuzione dell'art. 3, commi 27, 28 e 29 della legge 244/2007 il Consiglio comunale di Folgaria con la deliberazione n.60 del 20 dicembre 2010 ha autorizzato il mantenimento della partecipazione nella Società in quanto si è ritenuto di qualificare la sua attività come produzione di servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie dell'Ente e della comunità rappresentata, qualificandosi la stessa come società di sistema della Provincia Autonoma di Trento che offre servizi disciplinati ex lege.

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Viene confermato il mantenimento della partecipazione in quanto qualificabile come Società di Sistema. Del resto, come affermato dalla stessa Corte dei Conti (delibera n. 10/2014), per le c.d. "società di sistema" costituite dalla Provincia Autonoma di Trento, che in questo caso svolge servizi pubblici locali, l'adesione da parte degli Enti Locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società. Trattandosi poi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto e dunque uscire dalla sua compagine significherebbe perdere questa possibilità, facoltà che genera economie procedurali e vantaggi economici di scala. In ultimo si segnala che la partecipazione di questo Comune è di minima entità ed è stata acquisita a titolo gratuito e, quindi, dal punto di vista strettamente economico un'eventuale dismissione non comporterebbe alcun vantaggio all'ente.

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Soc. Coop.

Data costituzione:	9 luglio 1996
Sede legale:	Trento via Torre Verde, n. 23
Oggetto Sociale.	La Cooperativa nell'intento di assicurare ai soci tramite la gestione in forma associata dell'impresa le migliori condizioni economiche, sociali e professionali nell'ambito delle leggi, dello statuto sociale e dell'eventuale regolamento interno, ha lo scopo mutualistico di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.
Capitale sociale al 31.12.2014:	12.238,68 Euro
Altri soci:	Tutti i Comuni, Comunità e Consorzi B.I.M. della provincia di Trento
Percentuale di partecipazione:	0,42 %
Risultati ultimi tre esercizi finanziari:	2011: 53.473 Euro 2012: 68.098 Euro 2013: 21.184 Euro
Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, Ridistribuzione di riserve, ecc.)	2011: 0 2012: 0 2013: 0
Eventuali costi a carico del bilancio ultimi tre esercizi (ricapitalizzazioni, coperture di perdite, aggi e corrispettivi per esercizi ecc.)	2011: 1.334,81 Euro 2012: 2.055,86 Euro 2013: 961.71 Euro
Organo amministrativo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	13 membri di cui nessun rappresentante del Comune di Folgaria
Organo di controllo (indicare i rappresentanti dei Comuni)	3 membri di cui nessun rappresentante del Comune di Folgaria

Partecipazioni societarie detenute dalla società

La società possiede le seguenti partecipazioni societarie:
SET DISTRIBUZIONE S.p.A. 0,05%

Elementi di valutazione per il Piano di razionalizzazione

Il Consorzio dei Comuni Trentini Soc. Coop., secondo quanto disposto dall'art. 1bis lett. f della L.P. 15 giugno 2005, n. 7, è la società che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM) riconoscono nei loro statuti quale propria articolazione per la Provincia di Trento.




Il Responsabile di Ragioneria
Rag. Silvano Barbetti